

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Modifica del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 2012¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantionali Sezione 1: Organizzazione e vigilanza

Art. 104, rubrica

Organizzazione

Art. 104a Vigilanza

¹ Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. L'obbligo di vigilanza non include la verifica materiale delle tassazioni. Entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, l'organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze.

² Se la verifica non è eseguita o se l'Amministrazione federale delle contribuzioni e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze può incaricare della verifica, su proposta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e a spese del Cantone, un'impresa di revisione abilitata a eserci-

¹ FF 2012 4229

² RS 642.11

tare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2012⁴

Termine di referendum: 7 aprile 2013

³ RS **221.302**

⁴ FF **2012** 8553